

Civile Ord. Sez. L Num. 5984 Anno 2022

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 23/02/2022

ORDINANZA

sul ricorso 16973-2016 proposto da:

LISERANI MARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
MARIATERESA GRIMALDI;

- ricorrente principale -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONELLA PATTERNI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

2021

3405

**- controricorrente - ricorrente incidentale -
nonchè contro**

LISERANI MARIA;

**- ricorrente principale - controricorrente
incidentale -**

avverso la sentenza n. 415/2016 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 05/05/2016 R.G.N. 225/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.



RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.5.2016, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato Maria Liserani tenuta a rifondere all'INPS la somma di € 11.659,72 a titolo di indebita percezione del supplemento sulla pensione di vecchiaia di cui ella è titolare;

che avverso tale pronuncia Maria Liserani ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che l'INPS ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, basato su un motivo;

che Maria Liserani ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 80, r.d. n. 1422/1924, per come modificato dall'art. 52, l. n. 88/1989, e dell'art. 13, l. n. 412/1991, nonché dell'art. 69, comma 3°, l. n. 153/1969, per avere la Corte di merito ritenuto che l'INPS avesse avuto conoscenza solo in data 19.10.2009 del verbale ispettivo che riqualificava come lavoro dipendente il lavoro autonomo da lei svolto in epoca successiva al pensionamento ed altresì che fosse ripetibile l'indebito maturato dal 1°4.2006 al 19.10.2009, ancorché l'INPS avesse inoltrato la relativa richiesta ben oltre il termine annuale di cui all'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, cit.;

che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, l. n. 412/1991, per avere la Corte territoriale ritenuto che non

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a flourish.



fosse ripetibile l'indebito maturato successivamente al momento in cui era gli stato comunicato il verbale ispettivo recante la riqualificazione come lavoro dipendente del lavoro autonomo svolto dalla ricorrente principale successivamente al pensionamento;

che, con riguardo all'unico motivo del ricorso principale, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che l'INPS aveva appreso dell'indebita percezione del supplemento di pensione corrisposto all'odierna ricorrente principale per l'attività lavorativa asseritamente autonoma svolta dopo il pensionamento solo a seguito della comunicazione del verbale ispettivo con cui l'Ispettorato del Lavoro aveva provveduto a riqualificare tale attività come lavoro dipendente, hanno rilevato come la data di effettiva conoscenza di tale verbale andasse individuata - "in difetto di ulteriori prove certe" - dal "timbro postale di arrivo apposto su quest'ultimo e recante la data del 19.10.2009" (così la sentenza impugnata, pag. 3), ritenendo pertanto che l'Istituto non potesse ripetere soltanto ciò che era maturato da tale data in poi;

che, tenuto conto di quanto sopra, il motivo di censura è manifestamente inammissibile nella parte in cui pretende di sovvertire l'accertamento compiuto dai giudici territoriali in ordine alla data di ricezione del verbale cit. sulla base di un fatto (l'avvenuto invio all'INPS del verbale medesimo nel maggio 2007 a mezzo raccomandata: cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione) dedotto oltre la prima udienza di comparizione delle parti in primo grado (e precisamente con le note autorizzate, poi richiamate nell'atto di appello: *ibid.*), non essendo alle parti consentito di allegare nuovi fatti oltre

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' or similar character.



tale udienza (Cass. S.U. n. 761 del 2002 e innumerevoli succ. conf.);

che, *ad abundantiam*, deve comunque negarsi che il fatto in questione sia "decisivo" nel senso richiesto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., atteso che dall'avvenuta spedizione di una raccomandata si può desumere soltanto una presunzione in ordine al suo arrivo al destinatario (così da ult. Cass. n. 511 del 2019) e, trattandosi di mera *praesumptio hominis*, deve escludersi che la sola mancata valutazione di tale elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo (così da ult. Cass. n. 22366 del 2021);

che, ciò posto, il motivo è inoltre infondato nella parte in cui invoca l'applicazione dell'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 (a norma del quale "l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"), avendo per contro i giudici di merito accertato positivamente che l'indebito è scaturito per avere la ricorrente "concorso a determinare la situazione apparente e la omissione contributiva nella corretta a.g.o. dei lavoratori dipendenti" (così la sentenza impugnata, pag. 3) e risultando pertanto ormai incontrovertibile la piena ripetibilità ex art. 2033 c.c. delle somme liquidate in eccesso rispetto al dovuto;

che, con riguardo all'unico motivo del ricorso incidentale va premesso che, a norma del combinato disposto degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, comma 1, l. n. 412/1991, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'L' or '4', located at the bottom right of the page.



somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata *quoad effectum* l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.;

che, nel caso di specie, deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, dal momento che l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente ben può ravvisarsi anche allorché, come nella specie, l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l'Ispettorato del lavoro;

che, avendo pertanto errato la Corte territoriale nell'escludere la ripetibilità delle somme indebitamente erogate alla ricorrente principale in data posteriore al 19.10.2009, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale, va cassata per quanto di ragione e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'E'.



parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

l
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 4.11.2021.

IL PRESIDENTE

Umberto Berrino

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Enrico Secchi